



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 91 del 14/10/2020

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2. CONFERMA DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LE OCCASIONI DI AFFOLLAMENTO.

IL SINDACO

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020: “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020“ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che proroga al 15 ottobre 2020 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto Decreto Legge 30 Luglio 2020 n.83, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25 marzo 2020 recante “*Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ESAMINATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

VISTI i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *“pandemia”* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

ATTESA l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale per l'oggettiva difficoltà, specie in alcune fasce orarie della giornata, di contenere la presenza di persone che affollano i pubblici esercizi;

RILEVATO che è stato registrato un incremento di casi positivi sul territorio comunale;

RITENUTO di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche e che a questo scopo appare fondamentale confermare l'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine sia al chiuso che all'aperto;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Sassari;

ORDINA

Per le motivazione espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza 14 ottobre 2020 e fino a nuova disposizione:

a) è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di indossare le mascherine quali protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie quando si cammina lungo strade o piazze dell'ambito urbano frequentate da altri utenti in quanto nella suddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi;

Le mascherine dovranno essere indossate anche all'interno di parchi, aree di svago, giardini pubblici;

Le mascherine di protezione delle vie respiratorie dovranno essere costantemente tenute con se anche se ci si sposta in aree periferiche, esterne al centro urbano, ed esibite agli organi di vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica;

Resta inteso che è vietata qualsivoglia forma di assembramento e che deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e di almeno due metri se si pratica attività sportiva; durante la pratica sportiva all'aperto non vige l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ma dovranno essere osservate integralmente le altre prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

E' chiaramente vietato svolgere attività fisica sportiva, anche amatoriale (jogging, footing) senza la mascherina in luoghi in cui siano presenti concentrazioni di persone o luoghi o strade pubbliche percorse e frequentate regolarmente da altri utenti.

Lo svolgimento degli sport di contatto è consentito da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base - delle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP); sono invece vietate le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale (pallacanestro, calcio, calcetto, rugby, ecc.);

b) Le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e, inoltre, circoli ricreativi in cui si somministrano alimenti e bevande, sono consentite sino alle 24,00 con consumazione al tavolo, e fino alle 21,00 con consumazione al banco o in piedi: alle ore 24.00 il locale dovrà chiudere.

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie resta consentita a qualsiasi ora la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze dopo le 21.00;

E' vietata qualsiasi forma di assembramento all'esterno (sulla strada) e all'interno dei suddetti locali: il gestore risponde solidalmente con i trasgressori della sopra citata condotta illecita;

Nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, come pure all'interno di circoli privati per eventi con ristorazione anche solo occasionale, i tavoli dovranno essere allestiti in modo tale da assicurare costantemente il distanziamento non inferiore ad un metro tra i clienti, ad eccezione di persone abitualmente conviventi.

Il gestore deve assicurare che i clienti seduti ai tavoli mantengano tra loro il distanziamento interpersonale di non meno di un metro, sia tra i clienti, se non conviventi, seduti allo stesso tavolo, sia nei confronti dei clienti seduti nei tavoli circostanti e che tutti indossino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie a eccezione del momento in cui consumano alimenti o bevande;

Negli altri locali, adibiti prevalentemente alla somministrazione di bevande, quali bar, pub e, inoltre, nelle pasticcerie, nelle gelaterie e nelle rosticcerie, sia per quanto riguarda i clienti seduti ai tavoli, all'interno come all'esterno del locale, che per quelli che stazionano in piedi in prossimità di tavoli o dei banconi di mescita, deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione di persone abitualmente conviventi.

Il gestore deve assicurare che i clienti seduti ai tavoli mantengano tra loro il distanziamento interpersonale di non meno di un metro, sia tra i clienti, se non conviventi, seduti allo stesso tavolo, sia nei confronti dei clienti seduti nei tavoli circostanti e che tutti indossino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie a eccezione del momento in cui consumano alimenti o bevande;

I camerieri e tutti i dipendenti dei pubblici esercizi sono obbligati ad indossare costantemente mascherine protettive delle vie respiratorie, sia all'interno che nelle pertinenze dei suddetti locali;

Non potranno utilizzarsi menù in formato cartaceo, qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menu in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l'uso.

I piccoli trattenimenti musicali a carattere di complementarità e temporaneità, occasionali, marginali e accessori, non configuranti attività di pubblico spettacolo in senso stretto, svolti sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi, nelle attività in cui si somministrano o si commercializzano alimenti e bevande e all'interno dei circoli privati dovranno cessare perentoriamente alle ore 22,00; è sospesa l'efficacia dei provvedimenti adottati da questa Amministrazione in contrasto con la presente prescrizione; sono possibili specifiche, motivate, deroghe per singoli eventi o singole giornate, previa autorizzazione dell'Amministrazione e nel più assoluto rispetto delle norme generali di tutela contro la

diffusione del virus.

Con specifico riferimento all'obbligo per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, come pure all'interno di circoli privati per eventi con ristorazione anche solo occasionale, di annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni; si osserva che il suddetto obbligo si considera adempiuto con l'annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all'occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l'identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

L'inottemperanza alle disposizioni di cui al punto b) del presente provvedimento comporta a carico del legale rappresentante dell'esercizio di ristorazione, ovvero del circolo, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in aggiunta alle sanzioni accessorie disposte dagli organi centrali dello Stato, le sotto elencate sanzioni amministrative accessorie:

1. per la prima violazione ad una o più delle prescrizioni di cui al punto b) del presente provvedimento si dispone la chiusura dell'attività per 5 giorni;
2. per la seconda violazione, si dispone la chiusura dell'attività per dieci giorni;
3. per la terza violazione si dispone la chiusura dell'attività per quindici giorni;
4. dalla quarta violazione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per trenta giorni.

c) Nei pubblici esercizi, nelle attività che erogano servizi alla persona, nelle palestre, negli uffici pubblici e privati e nelle attività commerciali è fatto divieto di mettere a disposizione della clientela riviste ad uso promiscuo;

Con riferimento agli assembramenti provocati dai clienti di un esercizio pubblico, di una qualsivoglia attività commerciale, ovvero dall'utenza di uffici pubblici e privati, il legale rappresentante delle suddette attività è obbligato in solido con l'autore dell'illecito;

Rimane ferma la sospensione all'aperto o al chiuso, delle attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, anche quelle private, ad eccezione di quelle conseguenti alle cerimonie civili e alle cerimonie di qualsiasi fede religiosa (matrimoni, battesimi, cresime, ecc.) che sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

Si raccomanda l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi; anche nelle abitazioni private è vietata tra persone non conviventi qualsiasi forma di assembramento e vige

l'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale di non meno di un metro tra loro;

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per gli spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;

Gli spettatori dovranno indossare costantemente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fin da quando fanno ingresso nel luogo in cui si svolge lo spettacolo e per tutta la durata dello stesso sino alla uscita all'esterno, fermo restando l'obbligo di mantenere il presidio di protezione delle vie aeree in presenza di concentrazioni di persone negli spazi pubblici all'aperto e quindi anche nelle aree antistanti le sedi di svolgimento degli spettacoli.

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74.

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione), tss29374@pec.carabinieri.it;
- Polizia di Stato, Via G. Palatucci n.1, Sassari, gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo,Sassari; protocollo.prefss@pec.interno.it;
- Guardia di Finanza, via Gavino Pinna n.17, Sassari, ss0500000p@pec.gdf.it
- ATSSardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica; serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it

Sassari, 14 ottobre 2020

II SINDACO

Prof. Gian Vittorio Campus